

## IN BREVE

1. Autodichiarazione Aiuti di Stato erogati durante l'emergenza Covid-19 entro il 30 giugno
2. Fatturazione elettronica: da luglio nuovi obblighi per i forfetari
3. Applicazione ISA periodo d'imposta 2021: tutti i chiarimenti nella circolare delle Entrate
4. Avvisi bonari: da 30 a 60 giorni il termine per versare
5. Tax credit: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022
6. "Rientro dei cervelli": chiarimenti sul regime agevolato per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020
7. Diritto annuale camerale 2022: entro il 30 giugno il versamento
8. Società benefit: dal 19 maggio le istanze per accedere al credito d'imposta
9. Domande per contributi a fondo perduto ristorazione collettiva dal 6 giugno
10. Imposte e agevolazioni per l'acquisto della casa: la guida aggiornata delle Entrate

## APPROFONDIMENTI

- A. Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19: le regole e l'autodichiarazione
- B. I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari

## IN BREVE

### 1. Autodichiarazione Aiuti di Stato erogati durante l'emergenza Covid-19 entro il 30 giugno

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438/2022*

Con il Provvedimento n. 143438/2022 del 27 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione della autodichiarazione **che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono presentare al fine di autocertificare il rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dal cd. Temporary Framework UE.**

L'autodichiarazione dovrà essere trasmessa **entro il 30 giugno 2022.**

*Vedi l'Approfondimento*

### 2. Fatturazione elettronica: da luglio nuovi obblighi per i forfetari

*D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18*

L'art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto "PNRR-2"), ha modificato l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, eliminando gli esoneri in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, previsti per i soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).

**Dal 1° luglio 2022, per i soggetti minimi e forfetari vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.**

*Vedi l'Approfondimento*

### 3. Applicazione ISA periodo d'imposta 2021: tutti i chiarimenti nella circolare delle Entrate

*Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2022, n. 18/E*

Nella Circolare n. 18/E del 25 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i dettagli in merito all'**applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2021.**

Gli ISA in vigore per il 2021, spiega l'Agenzia Entrate, sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato, e tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, rappresentando, quindi, la naturale prosecuzione del percorso intrapreso lo scorso anno.

L'attività di revisione, in particolare, oltre ad individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative dovute all'emergenza sanitaria, definisce **le nuove cause di esclusione** destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi. La Circolare affronta inoltre le tematiche più rilevanti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021, passando dagli interventi straordinari per tenere conto degli effetti del Covid all'adempimento dichiarativo, per terminare con il regime premiale Isa.

Per gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2021, precisano le Entrate, sono state introdotte **nuove cause di esclusione connesse agli effetti economici negativi della pandemia.**

Di conseguenza, con due decreti ministeriali, è stato previsto che l'esclusione riguardi i contribuenti che:

- **hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33%** nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
- **hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;**
- esercitano, in maniera prevalente, le **attività economiche individuate da specifici codici attività**.

#### 4. **Avvisi bonari: da 30 a 60 giorni il termine per versare**

*D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37-quater*

Con una modifica inserita nel D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto "Ucraina"), in sede di conversione in legge, per il periodo compreso tra il 21 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, **il termine di pagamento degli avvisi bonari viene elevato a 60 giorni contro i 30 giorni previsti in precedenza.**

La modifica è stata introdotta al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina.

Il maggior termine riguarda gli avvisi bonari *ex artt.* 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972

#### 5. **Tax credit: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022**

Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha commentato le novità in materia di crediti d'imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), illustrando la disciplina delle diverse agevolazioni fiscali a partire dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e passando per il credito d'imposta in ricerca e sviluppo, il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

**Per i beni materiali 4.0**, in particolare, la legge di Bilancio 2022) ha stabilito che alle imprese che - dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni materiali 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

- 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Al riguardo, con la circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, **si intende riferito alla singola annualità e non all'intero triennio.**

#### 6. **"Rientro dei cervelli": chiarimenti sul regime agevolato per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2022, n. 17/E*

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto la possibilità, per docenti e ricercatori rientrati in Italia dall'estero, di optare per **l'estensione delle agevolazioni per il bonus**

### **“rientro dei cervelli” a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione.**

Tale possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti:

- siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure che siano cittadini di Stati Ue;
- abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 risultino beneficiari dell’agevolazione;
- siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei 12 mesi precedenti oppure entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
- abbiano da uno a tre figli minorenni. L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.

Con la circolare n. 17/E del 25 maggio 2022 l’Agenzia Entrate risponde ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire del regime agevolativo per il rientro dei cervelli.

L’Agenzia precisa che i requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori **al momento dell’esercizio dell’opzione**.

In particolare:

- il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affidamento preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto;
- nel caso di acquisto dell’unità immobiliare il termine “entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione” deve essere calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento. Ad esempio, il versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022 richiede che l’acquisto dell’unità immobiliare debba perfezionarsi entro e non oltre il 9 agosto 2023.

### **7. Diritto annuale camerale 2022**

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 429691 del 22 dicembre 2021, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2022, confermando anche per quest’anno le aliquote e le fasce di fatturato, per le imprese che versano in base al fatturato e gli importi del diritto in misura fissa.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2022, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per **il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi**, con la **possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

### 8. Società benefit: dal 19 maggio le istanze per accedere al credito d'imposta

*Mise, D. Dirett. 4 maggio 2022*

Con lo scopo di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit presenti sul territorio nazionale il decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha previsto la concessione, a titolo di *de minimis*, di un **credito d'imposta nella misura del 50%** delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 4 maggio 2022, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al suddetto contributo e ha reso disponibili lo schema d'istanza di ammissione all'agevolazione, oltre all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

Possono richiedere il bonus fiscale tutte le imprese presenti sul territorio nazionale che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse, e **che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021.**

Le istanze per richiedere il credito d'imposta potranno essere presentate, **esclusivamente per via telematica** e tramite l'apposita **procedura informatica** resa disponibile sul sito dello stesso Ministero, **a partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022.**

### 9. Domande per contributi a fondo perduto ristorazione collettiva dal 6 giugno

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 maggio 2022, n. 151077*

Con un provvedimento del 3 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le modalità per la trasmissione dell'istanza per accedere al **contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva** previsto dal D.L. "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021, art. 43-bis). Si tratta del primo dei contributi a fondo perduto 2022 previsto per i settori che hanno subito particolari restrizioni causate dall'emergenza Covid-19.

La trasmissione dell'istanza potrà essere effettuata con modalità telematiche, **dal 6 al 20 giugno 2022.**

Possono accedere al contributo le **imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita** (ad esempio la ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive con un'attività individuata dal codice Ateco 56.29.10 o 56.29.20), **che abbiano subito nel 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019.**

Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra tutti i soggetti che hanno validamente presentato l'istanza fino all'importo di 10.000 euro ciascuno.

L'importo riconosciuto per ciascuna impresa sarà **accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario.**

### 10. Imposte e agevolazioni per l'acquisto della casa: la guida aggiornata delle Entrate

*Agenzia delle Entrate, "Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali"*

L'Agenzia Entrate ha pubblicato l'aggiornamento di maggio 2022 della "Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali".

La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra privati che a quelle tra imprese e privati.



Nel documento, oltre ad una serie di consigli su come sfruttare al meglio tutti i benefici previsti dalla legge per l'acquisto di una casa, viene descritto il trattamento tributario riservato all'acquisto di un'abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei **benefici "prima casa"**, ponendo particolare attenzione al **sistema del "prezzo-valore"**.

Un intero capitolo è dedicato alle recenti **agevolazioni fiscali** introdotte dal D.L. n. 73/2021 **in favore degli under 36** che stipulano un atto di acquisto della "prima casa" tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. Ricordiamo, infatti, che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto "Sostegni bis".

La guida si conclude con una sezione dedicata alle **risposte ai quesiti più frequenti** in materia.

**APPROFONDIMENTI**

**A. AIUTI DI STATO EROGATI ALLE IMPRESE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19: LE REGOLE E L'AUTODICHIARAZIONE**

Con il Provvedimento n. 143438/2022 del 27 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione della autodichiarazione **che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono presentare al fine di autocertificare il rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dal cd. Temporary Framework UE.**

In particolare, è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.

**L'autodichiarazione deve essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022.**

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30 per cento del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (art. 1, commi da 13 a 15, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, "Decreto Sostegni" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che già prevedevano l'autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva "generale" non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del "Decreto Sostegni". In quest'ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche. Entro cinque giorni dall'invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia.

## **B. I NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETARI**

L'art. 18 del D.L. n. 36/2022 (cd. decreto "PNRR-2") ha previsto **l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emissione della fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario** (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) **ed in regime di vantaggio** (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) **che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.**

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (con riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

- rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

**A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfetari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 euro.**

**Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

In generale, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con **sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti "soggetti minori" saranno tenuti a **trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti.** L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14" (per i forfetari) o "Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011" (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane **l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47 euro.**



Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.  
Cordiali saluti.